

Le schede di sicurezza secondo il REACH e come cambieranno nel futuro

(tale sintesi è stata ripresa da un documento emesso dal UK REACH Competent Authority tramite l'Information Leaflet Number 13, che si può trovare sul sito <http://www.hse.gov.uk/reach/resources/reachsdgs.pdf>. A questo documento o allo stesso Regolamento REACH deve essere fatto riferimento per una corretta applicazione di quanto è previsto in termini di preparazione e comunicazione delle SDS)

Una delle cose che il Regolamento REACH prevede di modificare e di rendere più “complete” sono le schede di sicurezza.

Di seguito riportiamo una sintesi di un documento emesso dalla UK REACH Competent Authority (information leaflet n° 13) che illustra in dettaglio le informazioni che una SDS deve contenere e come utilizzarla.

Ricordiamo che secondo il Regolamento CHIP (Chemicals Hazard Information and Packaging) del 2002 i produttori, importatori, utilizzatori a valle, distributori che forniscono sostanze o miscele classificate come pericolose, devono predisporre e fornire una SDS alla prima fornitura di una sostanza o di una miscela.

Il REACH ha ora sostituito tale Regolamento ed introdotto alcune modifiche che di seguito cerchiamo sinteticamente di illustrare:

Una azienda deve fornire una scheda di sicurezza se:

- 1) fornisce una sostanza o una miscela che è:
 - a. classificata pericolosa secondo la Direttiva Sostanze Pericolose 67/548/EEC o Direttiva Miscele Pericolose 1999/45/EC, o
 - b. persistente, bioaccumulante e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB) come definito nell'allegato XIII del REACH, o
 - c. inclusa nella Candidate List dell'ECHA come Sostanza di cui si consiglia la sostituzione (SVHC)
- 2) un suo cliente richiede una SDS per una miscela non classificata pericolosa secondo la Direttiva 1999/45/EC ma che contiene
 - a. una sostanza che arreca danno alla salute umana o rischi per l'ambiente che sono presenti in concentrazione superiore o uguale al 1% in peso per miscele non gassose o al 2% in volume se miscele gassose; o
 - b. una sostanza PBT o vPvB così come definito nell'allegato XIII del REACH presenti in concentrazione individuale superiore o uguale allo 0.1% in peso per miscele non gassose; o
 - c. una sostanza presente nella Candidate List delle SVHC presenti in concentrazione individuale superiore o uguale allo 0.1% in peso per miscele non gassose; o

- d. una sostanza per la quale esiste in Europa un limite di esposizione sul posto di lavoro, cioè che ha un definito valore limite di esposizione professionale (OELV)
- 3) sebbene non previsto dal REACH, per un fornitore può essere necessario fornire la SDS di miscele che pur non essendo classificata come pericolosa contiene sostanze che hanno un limite di esposizione sul posto di lavoro vigente nel paese stesso (si consiglia di verificarlo con i singoli Stati Membri);

Una azienda non è obbligata a fornire la scheda di sicurezza se:

- 1) Si vendono sostanze o miscele pericolose al pubblico o vengono date sufficienti informazioni per far prendere le necessarie misure di sicurezza e per la protezione della salute umana e dell'ambiente, salvo quando e se richiesta dal trasformatore o utilizzatore a valle;
- 2) Le sostanze o le miscele fornite non sono classificate pericolose;
- 3) Sono prodotti tipo medicinali e cosmetici (?)

Le informazioni presenti nella scheda di sicurezza:

Le informazioni ed il numero di sezioni in cui deve essere suddivisa una SDS restano le stesse.

Come devono essere compilate secondo il Regolamento REACH sono riportate nell'annex II dello stesso Regolamento.

Solo pochi sono comunque le modifiche previste dal REACH:

- 1) inversione dei punti 2 e 3
- 2) l'inserimento di un indirizzo e-mail della persona da contattare in caso di necessità
- 3) fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che l'Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga altrimenti

Nel caso di sostanze o miscele di sostanze che sono state "registrate" secondo quanto previsto dal REACH, viene richiesto anche:

- 1) l'inserimento del numero di registrazione (salvo in particolari casi di confidenzialità che qui non approfondiremo)
- 2) quando previsto e disponibili, l'inserimento degli "scenari di esposizione" e ogni altro tipo di misura di "gestione del rischio" in uno specifico allegato alla scheda. Le informazioni dell'allegato dovranno essere necessariamente coerenti con quanto riportato nel CSA (Chemical Safety Assessment) della sostanza o miscela

Come e quando una SDS deve essere fornita:

La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e quindi via posta, fax o via e-mail. Non viene considerata (non ritenuta appropriata) la possibilità di far scaricare la SDS direttamente dal sito del fornitore.

La nuova scheda deve essere fornita o prima o al momento della prima fornitura della sostanza o miscela. Per le successive forniture non deve essere obbligatoriamente fornita la scheda di sicurezza se questa è rimasta la stessa, cioè senza che nessun anche minimo cambiamento sia stato introdotto.

Quando una SDS deve essere aggiornata o modificata:

Una scheda di sicurezza deve essere aggiornata:

- 1) non appena si viene in possesso di nuove informazioni sui pericoli connessi alla sostanza e/o sulle misure di sicurezza da adottare
- 2) quando una Autorizzazione prevista dal Regolamento REACH viene data o rifiutata
- 3) quando viene imposta una Restrizione sempre secondo quanto previsto dal REACH

La nuova SDS dovrà essere identificata con la “data di revisione” e fornita a tutti i clienti a cui viene fornita la sostanza o la miscela che la contiene.